

DISCIPLINA /PIANTA ORGANICA

ART.1 -PRINCIPI GENERALI

ART.2 -SCOPI

ART.3 –L’ASSEMBLEA FEDERALE

ART4- IL PRESIDENTE FEDERALE

ART 5-IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

ART6 –IL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI

ART 7-IL TESORIERE - SEGRETARIO

ART8 –IL COORDINATORE REGIONALE

ART 9 – ILCOORDINATORE PROVINCIALE

ART 10 – ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art.1 – PRINCIPI GENERALI

La presente disciplina, fonte dello Statuto e di tutti i relativi Regolamenti, si ispira ai principi di democraticità, trasparenza e rappresentatività nelle norme che regolano la composizione degli organi della FITAB e ai principi di efficienza, legalità e imparzialità in quelle che disciplinano il funzionamento degli stessi.

Art.2 – SCOPI

Il regolamento organico si propone, a completamento delle norme statutarie, di regolamentare il funzionamento degli organi federali della FITAB.

Art.3 – L'ASSEMBLEA FEDERALE

L'assemblea Federale è composta dai Presidenti delle ASD, affiliate alla FITAB, ed è organo decisionale della Federazione deputato ad eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale e il collegio dei Revisori dei Conti.

L'assemblea Federale è regolata dall'articolo 10 dello Statuto.

Con riferimento all'Art. 1 si propone, a completamento ed integrazione delle norme statutarie, di regolamentare il funzionamento degli organi federali della FITAB.

Art.4 – IL PRESIDENTE FEDERALE

Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Federale che vota a scrutinio palese ed a maggioranza semplice. A tal proposito si richiama l'Art. 6 del "Regolamento Elettorale".

Il profilo del Presidente Federale è regolato dall'articolo 12 dello Statuto.

ART.5 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dalla Assemblea Federale, con le modalità contemplate dall'articolo 6 del Regolamento Elettorale.

E' coordinato dal Presidente Federale ed è composto da un numero di membri non inferiore a 3, ivi compresi il Presidente Federale.

Nella ipotesi di dimissioni di uno o più membri, il Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza semplice potrà cooptare nuovi membri in sostituzione dei dimissionari.

Per il suo funzionamento si rinvia all'Art. 11 dello Statuto.

Art. 6– IL COLLEGIO "REVISORE DEI CONTI"

I Revisori dei Conti (tre effettivi e due supplenti) sono eletti dall'Assemblea Federale, con le formalità previste dagli artt. 4-5-6-7 del Regolamento Elettorale.

Art. 7 – IL TESORIERE – SEGRETARIO

E' uno dei membri eletto nel Consiglio Direttivo che gli conferirà apposita delega per l'esercizio della funzione. Cura l'amministrazione della Federazione; da esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo; è responsabile della Segreteria e del sito Web della FITAB.

Art. 8- COORDINATORE REGIONALE

Il Coordinatore Regionale è eletto, secondo la procedura contemplata dagli Artt. 4-5-6-7- del Regolamento Elettorale, dai coordinatori Provinciali, della Regione di appartenenza, ed ha la precipua funzione di rapportarsi con la FITAB.

Art. 9 – COORDINATORE PROVINCIALE

Il Coordinatore Provinciale è eletto dai Presidenti delle ASD ricomprese nella provincia di appartenenza. Per la sua elezione si rinvia agli artt. 4-5-6-7 del Regolamento Elettorale.

Art. 10 – ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA

Appartengono agli Organi della Giustizia Sportiva: l'Ufficio del Procuratore Federale, l'Ufficio del Giudice Federale, la Corte d'Appello Federale, il Collegio dei Probiviri.

Le modalità di elezione, le finalità ed il funzionamento di detti Organi sono formalizzati ed esplicitati nello Statuto, nel Regolamento Elettorale e nel Codice di Giustizia Sportiva.